

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, PECORARO, SANTI, SARTI e ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle Amministrazioni dello Stato e segnatamente in quelle degli affari esteri, della pubblica istruzione e della difesa i dipendenti possono, e talora debbono, prestare servizio all'estero presso una Rappresentanza diplomatica, un Ufficio consolare, una Istituzione scolastica o culturale o un Organismo internazionale.

Tale circostanza è sovente in contrasto con le esigenze della famiglia del dipendente quando anche il coniuge presti attività lavorativa dipendente. In tal caso infatti il coniuge è spesso costretto a scegliere fra la rinuncia all'impiego o la rinuncia a seguire il congiunto nella sua nuova sede di lavoro.

Con il notevole incremento di donne che hanno intrapreso carriere statali e con il conseguente aumento di matrimoni fra dipendenti dello Stato, il problema sopra delineato ha assunto una crescente importanza sia per molti dipendenti che per le Amministrazioni interessate. È da rilevare a tal proposito che i dipendenti del Ministero degli affari esteri sono tenuti ad effettuare un certo numero di anni di servizio all'este-

ro per poter accedere alle promozioni ai gradi superiori e che pertanto tale servizio è per essi un onere se non vogliono vedersi bloccare la carriera. La stessa Amministrazione degli esteri ha d'altronde spesso delle difficoltà nel reperire personale da destinare all'estero, dato che molti dipendenti preferiscono rinunciare alla carriera piuttosto che separarsi dal coniuge o costringerlo a dimettersi dall'impiego.

Da quanto suesposto appare chiaro che di fatto sono le donne ad essere maggiormente danneggiate dall'attuale situazione poichè, di norma, sono le donne che vengono a trovarsi nella necessità di abbandonare l'impiego per seguire il marito. Tutto ciò, oltre ad essere iniquo nei confronti delle donne che avrebbero desiderato proseguire la propria attività lavorativa, viene anche a privare lo Stato dell'apporto di elementi spesso qualificati ed esperti con evidente danno per la Pubblica amministrazione.

In alcuni casi è stato possibile risolvere il problema destinando ambedue i coniugi a prestare servizio nella stessa località geo-

grafica. È tuttavia evidente che tale soluzione non è generalizzabile sia perchè non vi sono sempre posti in organico per entrambi, sia perchè, nel caso che i coniugi abbiano gradi diversi (il che avviene di solito), vi ostano evidenti ragioni di pubblico interesse connesse al buon andamento del servizio ed alla necessaria imparzialità verso i dipendenti.

In altri casi i coniugi hanno fatto ricorso all'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia che peraltro, a causa della sua durata limitata, non può rappresentare una soluzione del tutto soddisfacente.

Da quanto premesso sembra evidente che l'unica soluzione corretta sia quella di procedere ad una integrazione dell'istituto dell'aspettativa previsto per gli impiegati civili dello Stato. Si darebbe così all'impiegato, il cui coniuge sia destinato a prestare servizio all'estero, la possibilità di chiedere di essere collocato in aspettativa per una durata corrispondente al periodo di tempo in cui il coniuge si trova all'estero, semprechè la Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località geografica in cui si trova il coniuge. La aspettativa sopra delineata dovrebbe avere le stesse caratteristiche dell'aspettativa per motivi di famiglia di cui, in sostanza, è un ampliamento.

L'articolo 1 del disegno di legge che si sottopone stabilisce appunto che l'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare dello Stato — presti servizio all'estero è collocato a domanda in aspettativa qualora l'Amministrazione da cui dipende non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località geografica in cui si trova il coniuge.

Con l'articolo 2 si stabilisce che l'aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui il coniuge permane all'estero. Viene fatta salva la facoltà del-

l'Amministrazione di revocare l'aspettativa per motivi di servizio, come d'altra parte stabilito per l'aspettativa per motivi di famiglia. È inoltre stabilito che l'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Con il successivo articolo 3 vengono regolati gli effetti giuridici della aspettativa in questione che sono del tutto identici agli effetti previsti in caso di aspettativa per motivi di famiglia.

Con l'articolo 4 è stata infine prevista la possibilità di utilizzare, ai fini delle assunzioni, il posto lasciato vacante dall'impiegato collocato in aspettativa qualora essa si prolunghi oltre un anno. Si stabilisce che in tal caso l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupi — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

La disposizione di cui all'articolo 4 appare necessaria in considerazione del fatto che l'aspettativa in questione può protrarsi anche per più anni ed interessare contemporaneamente un numero non ristrettissimo di impiegati. È evidente che in tale ipotesi l'Amministrazione si potrebbe trovare nella necessità di revocare l'aspettativa per far fronte alle necessità del servizio vanificando così lo scopo cui tende il presente disegno di legge.

Con il meccanismo di cui all'articolo 4 si viene a tutelare in sostanza un interesse pubblico connesso alle esigenze di servizio ed al contempo l'interesse dei dipendenti a non vedersi dopo un certo lasso di tempo interrotta l'aspettativa a causa della eventuale carenza di personale cui venga a trovarsi l'Amministrazione. A tal riguardo è da rilevarsi che è opportunamente stabilito che i posti lasciati vacanti sono utilizzabili solo ai fini di nuove assunzioni e non ai fini delle promozioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare della Pubblica amministrazione — presti servizio all'estero presso una Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare o presso un Organismo internazionale ovvero un'Istituzione scolastica o culturale o altro Ufficio dipendente, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località (geografica) in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

Art. 2.

L'aspettativa concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Art. 3.

Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 4.

Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.